



Decreto Dirigenziale n. 65 del 15/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA D.D. N. 234 DEL 14/12/2011 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA "SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FRATELLI FERARRA" - MONTEMILETTO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) CHE con D.D. N. 234 DEL 14/12/2011, è stata rilasciata alla Società “Azienda Agricola Di Domenico Flora” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 comma 2, per l'attività di azienda agricola – allevamento suini con sede produttiva in via Macchia Molara - c.da San Giovanni del Comune di Montemiletto (AV);
- b) CHE è stata acquisita al prot. n. 550543 del 09/08/2016 domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento da parte della “Società Semplice Agricola Fratelli Ferrara” per successione di azienda, dichiarando che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento e le emissioni in atmosfera, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi delle concentrazioni;
- c) CHE alla richiesta di voltura di cui sopra sono allegata copia della dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno il 11/05/2016 al n. 1185 volume 9990, tra la sig.ra Di Domenico Flora, deceduta il 07/01/2016, e i figli Ferrara Giuseppe e Ferrara Francesco titolari della Società richiedente la voltura.

CONSIDERATO:

- a) CHE la ditta “Società Semplice Agricola Fratelli Ferrara” subentra alla ditta “Azienda Agricola Di Domenico Flora”, nell'esercizio dell'attività di azienda agricola – allevamento suini con sede produttiva in via Macchia Molara - c.da San Giovanni del Comune di Montemiletto (AV).

RITENUTO:

di volturare alla “Società Semplice Agricola Fratelli Ferrara” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D. N. 234 DEL 14/12/2011 alla “Società Semplice Agricola Fratelli Ferrara”, per l'attività di azienda agricola – allevamento suini con sede produttiva in via Macchia Molara - c.da San Giovanni del Comune di Montemiletto (AV).

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- 2) la D.G.R. 5 Agosto 1992, n.4102;
- 3) la D.G.R. 19 Gennaio 2001, n. 286;
- 4) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 5) il D.D. n. 234 DEL 14/12/2011;
- 6) la D.G.R. n. 313 del 22/03/2016;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D. D. N. 234 DEL 14/12/2011 in favore della “Società Semplice Agricola Fratelli Ferrara”, subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato per successione ereditaria per l'attività di azienda agricola – allevamento suini con sede produttiva in via Macchia Molara - c.da San Giovanni del Comune di Montemiletto (AV).
- 3) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 234 DEL 14/12/2011 e segnatamente, la data di scadenza (13/12/2026).

- 3.1.** rispettare i valori limite riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso delle sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
- 3.2.** non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;
- 3.3.** in generale i metodi di campionamento di analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 25 agosto 200 e della D.G.R. n. 243 dell'8 maggio 2015;
- 3.4.** ove tecnicamente possibile garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- 3.5.** che non venga utilizzata acqua di pozzo se non provvista di certificato di potabilità;
- 3.6.** che l'approvvigionamento idrico sia gestito dalla rete dell'Alto Calore;
- 3.7.** effettuare, con cadenza **annuale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Manocalzati, A.R.P.A.C. Avellino);
- 3.8.** provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- 3.9.** provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'Autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
- I. dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- 3.10** adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV – TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti alla scrivente e agli Enti preposti, contestualmente ai controlli discontinui;
- 3.11** comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- 3.12** porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- 3.13** custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 4) di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia possibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 152/06, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 5) di obbligare la società a comunicare agli Enti preposti ogni ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale o modifica della denominazione o ragione sociale o cessazione dell'attività;
- 6) di rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;
- 7) è fatto obbligo alla Società a richiedere, in caso di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica

- Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
- 8) di notificare il presente provvedimento alla “Società Semplice Agricola Fratelli Ferrara” con sede produttiva in via Macchia Molara - c.da San Giovanni del Comune di Montemiletto (AV);
 - 9) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Montemiletto, all’Amministrazione Provinciale di Avellino, all’A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all’A.S.L. di Avellino;
 - 10) di inoltrarlo, infine, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
 - 11) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott. Antonello Barretta)